



STATUTO

SPEDIMAR - Associazione tra le Imprese di Spedizioni Internazionali e di Logistica

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 04.11.2025; in vigore dal 04.11.2025. Depositato presso il notaio Paolo Alfieri, repertorio n. 4226, raccolta n. 3377.

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione fra le imprese di Spedizioni Internazionali e di Logistica denominata SPEDIMAR per la tutela degli interessi comuni degli associati di carattere sindacale, tecnico, economico, normativo e fiscale.

L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI) nonché alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA).

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Livorno.

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione potrà essere oggetto di scioglimento anche prima di tale data su delibera dell'Assemblea, nei modi e nei termini di legge secondo quanto previsto dal successivo Art. 25.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro, non esercitando in alcun modo, in via diretta o indiretta, attività di tipo commerciale.

L'Associazione, per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, normativo e fiscale, ha i seguenti scopi:

- 1) tutela e rappresentanza generale degli interessi della categoria e delle aziende associate;
- 2) svolgimento nel campo economico, tecnico, fiscale, sindacale di tutta l'attività necessaria a creare le migliori condizioni di esercizio e di sviluppo della categoria e delle aziende per le quali è costituita;
- 3) promuovere e attuare la collaborazione fra le aziende associate;
- 4) promuovere la formazione e la revisione dei regolamenti di rapporti economici collettivi e comunque interessanti la categoria delle imprese di spedizioni;
- 5) partecipare alla stipulazione dei contratti e regolamenti dei rapporti di lavoro interessanti la categoria e le aziende associate, di concerto con le Organizzazioni Nazionali cui aderisce, nel quadro del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- 6) svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra le aziende associate;
- 7) accogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l'attività della categoria;
- 8) promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione professionale, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali, e in genere su qualsiasi argomento di interesse per la categoria;
- 9) procedere alla nomina di rappresentanti in tutti quegli enti o uffici statali e parastatali nei quali è richiesta una rappresentanza di categoria;
- 10) svolgere, pur non avendo scopi di lucro, tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali necessarie al conseguimento degli scopi e alla conservazione del patrimonio dell'associazione;
- 11) organizzare e gestire nell'interesse delle imprese aderenti, anche attraverso società collegate o controllate, servizi utili e/o opportuni per lo svolgimento, il miglioramento, la razionalizzazione, il riconoscimento della loro attività e per la salvaguardia e/o la tutela dei loro interessi;
- 12) attuare ogni altra azione o iniziativa, nessuna esclusa, per il perseguimento degli scopi associativi.

Art. 4 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese, individuali o societarie, di diritto italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione Europea, che esercitano l'attività di spedizioniere e/o di spedizioniere vettore in ambito nazionale e/o

internazionale, di corriere e di logistica incluse le attività di rispedizione e/o distribuzione alle stesse ausiliarie.

Art. 5 - ADESIONE AUTOMATICA ALL'ORGANIZZAZIONE

L'adesione a SPEDIMAR comporta l'automatica adesione, con tutti i diritti e gli obblighi connessi, alla Federazione nazionale di Categoria aderente in via ordinaria a CONFETRA.

Art. 6 - AMMISSIONE ASSOCIATI

La domanda di ammissione ad Associato deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere tutte le indicazioni richieste nel modulo della domanda di adesione.

La domanda deve in particolare contenere tutti i dati identificativi dell'impresa, tutti gli elementi e i documenti necessari a comprovare la sua effettiva attività imprenditoriale nei settori indicati all'Art. 4, ivi compresa l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 14.11.1941 n. 1442 ss.mm.ii., nonché il nominativo del soggetto che la rappresenterà.

La domanda di ammissione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari.

Sull'accettazione della domanda di ammissione ad Associato decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che rifiuti l'ammissione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell'Associazione il quale esaminerà la domanda rimettendone la decisione in seconda e definitiva istanza, all'Assemblea degli Associati in sua prima riunione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutte le imprese associate hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dalla Legge e dallo Statuto.

La qualità di Associato comporta il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti e la partecipazione alle Assemblee, con diritto di elettorato attivo e passivo nei modi e nei limiti imposti dal presente Statuto.

La qualità di associato impegna, ad ogni effetto, all'accettazione e al rispetto del presente Statuto e di tutti i regolamenti, le norme e gli accordi di carattere sindacale, come quelli riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento interno dell'Associazione.

L'Associato, per il fatto della sua adesione all'Associazione, si obbliga in particolare a versare i contributi al Fondo FASC secondo quanto previsto dal CCNL (Art. 66).

Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'Associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, per la durata minima di due anni; successivamente l'iscrizione si intende rinnovata tacitamente fino alla cessazione della stessa così come disciplinata nel successivo Art. 8.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

- per cessazione dell'attività esercitata, con decorrenza dalla data di cancellazione dal Registro delle Imprese;
- per dimissioni volontarie date dal legale rappresentante da inviarsi all'Associazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associato che incorre in infrazioni gravi, le quali portino pregiudizio al regolare funzionamento ed al buon nome dell'Associazione, oppure espliciti comunque azione contraria agli scopi ed alle attività dell'Associazione, potrà essere espulso per decisione del Consiglio Direttivo.

L'espulsione potrà essere adottata per i seguenti motivi:

- a) morosità;
- b) indegnità;
- c) comportamento incompatibile con le decisioni degli organi statuari (Consiglio Direttivo ed Assemblea) e con il Codice Etico (Art. 26).

Ai fini della presente previsione la morosità si intenderà concretizzata alla scadenza del termine di grazia, se concesso dal Consiglio Direttivo.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri secondo la procedura descritta all'Art. 21.

L'Associato espulso resterà ugualmente impegnato al pagamento delle quote del semestre in corso a titolo normale, nonché al pagamento delle quote tutte del semestre successivo a titolo di penalità.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice Presidenti;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea si costituisce in via ordinaria e straordinaria.

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito, intendendosi l'attività svolta nell'interesse degli associati, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate eventualmente sostenute per la carica.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è costituita da tutte le aziende associate in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui all'Art. 20.

Ogni azienda partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto.

Le Aziende partecipano all'Assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o mandatarî speciali, in numero non superiore a due per ciascuna ma possono anche delegare volta per volta il rappresentante di un'altra azienda associata a rappresentarle.

In questo caso non sono ammesse più di due deleghe.

L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, previa delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve contenere le indicazioni del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, nonché ogni tre anni per procedere al rinnovo delle cariche elettive dell'Associazione, e altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo

ritenga necessario mediante comunicazione anche in via telematica da inviare almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza i termini di convocazione dell'Assemblea Ordinaria possono essere ridotti a cinque giorni.

Le adunanze dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà degli associati. L'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti delle aziende presenti o rappresentate in Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qual volta si debbano assumere le deliberazioni di cui al successivo Art. 25 che prevede le relative specifiche disposizioni in materia di quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 11 - NUOVO TITOLO: FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- In via ordinaria:
 - 1) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - 2) elegge i Revisori dei Conti;
 - 3) elegge i Probiviri;
 - 4) dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione deliberando sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi della categoria;
 - 5) discute ed approva il rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio, udita la relazione dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo;
 - 6) adempie a tutte le altre attribuzioni che le sono deferite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
- In via straordinaria ai sensi dell'Art. 25:
 - 7) approva le eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione;
 - 8) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte constatare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare in apposito libro, che deve essere tenuto a disposizione degli associati, affinché possano prenderne visione.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione i legali rappresentanti dell'azienda o l'istitutore, ovvero un membro del Consiglio di amministrazione o un dirigente purché muniti di delega da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda rappresentata.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti di preferenza. In caso di candidature insufficienti può tuttavia essere costituito anche da un numero di consiglieri, comunque, non inferiore a sette. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Fa altresì parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente in qualità di Past President, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e al quale possono essere conferiti incarichi di rappresentanza.

Nel caso che uno o più posti del Consiglio Direttivo divengano vacanti per qualsiasi ragione, si procede alla sostituzione dei membri originari con il primo o i primi tra i candidati non eletti secondo l'ordine di classifica determinatosi nell'ultima Assemblea elettiva, salva loro accettazione. I nuovi membri subentrano e restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora non sia possibile reintegrare i posti vacanti, il Consiglio Direttivo resta in carica purché sia costituito da almeno sette consiglieri.

In caso di dimissioni di un'impresa associata che sia rappresentata nel Consiglio Direttivo, il consigliere che la rappresenta decade automaticamente dall'incarico; così come decade dall'incarico il consigliere che cessi la propria collaborazione con l'azienda rappresentata.

Può partecipare al Consiglio Direttivo il Presidente del Gruppo Giovani Spedimar, se costituito.

Su richiesta del Presidente, possono partecipare di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo i revisori dei conti e/o i probiviri o comunque persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti la categoria.

Gli invitati non hanno diritto di voto.

Art. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è investito di tutti i relativi poteri, oltre a quelli previsti dal presente Statuto.

In particolare, è di competenza del Consiglio:

- 1) eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- 2) eleggere tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- 3) deliberare la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- 4) esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta ad esame;
- 5) esprimere pareri e dare direttive in materia di accordi collettivi economici e sindacali;
- 6) deliberare sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione e sul preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
- 7) deliberare sulle variazioni di Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- 8) deliberare sull'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21;
- 9) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti o Associazioni aventi scopi e finalità interessanti la categoria;
- 10) coordinarsi con le delibere assunte dalla Federazione nazionale cui l'Associazione aderisce e da Confetra, nonché fare proposte alla Federazione e alla Confederazione stesse;
- 11) istituire, su proposta del Presidente, Commissioni di Studio o di Lavoro e nominarne i membri e i Presidenti.

Art. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica, previo inoltro dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, almeno una volta ogni tre mesi e sempre quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni sono prese con voto palese; se richiesto dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri presenti le decisioni possono essere assunte con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

I consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alla riunione del Consiglio senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico.

Il Segretario dell'Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la compilazione dei verbali che devono essere conservati su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere a disposizione degli associati che vogliono prenderne visione.

Art. 15 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti nel corso della prima riunione di insediamento, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Al Presidente spetta:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea delle aziende associate e il Consiglio Direttivo;
- b) emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione;
- c) rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti in tutti i rapporti, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- d) la prerogativa di rappresentare l'Associazione in ogni organismo istituzionale in cui è richiesta la presenza di una rappresentanza associativa, salvo sua diversa disposizione o espressa delega ad altro soggetto.
- e) adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea o dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente vicario.

La firma della Associazione spetta al Presidente, in caso di assenza o di impedimento di questi spetta al Vice Presidente vicario.

Qualora in corso di mandato il Presidente rassegni le proprie dimissioni o la carica resti vacante per qualsiasi altro motivo, l'Associazione è retta temporaneamente dal Vice Presidente vicario che assume le stesse funzioni spettanti al Presidente e che riconvocherà una nuova Assemblea elettiva da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni da quando si è verificata la vacanza.

Il Presidente potrà, in base alla autorizzazione del Consiglio Direttivo, delegare al Segretario, a mezzo di regolari procure, parte delle facoltà riconosciutegli anche per ogni rapporto nei confronti dei privati e di pubbliche amministrazioni e istituti bancari.

Art. 16 - REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea in numero di tre.

È designato a presiedere il Collegio dei Revisori dei Conti colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell'Assemblea.

Compito dei Revisori dei Conti è adempiere alle loro funzioni ispettive per la gestione amministrativa dell'Associazione e presentare, per il tramite del Presidente, la relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è eletto dall'Assemblea Generale.

È designato a presiedere il Collegio dei Probiviri colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell'Assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti e non possono ricoprire altre cariche associative.

Devono essere di specchiata moralità ed aver superato il 40° anno di età.

Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati stessi quando le parti in causa ne facciano richiesta.

Il Collegio esprime il proprio parere in ordine ai provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 20.

Art. 18 - COMMISSIONI

Per la trattazione dei problemi di particolare interesse per l'intera categoria il Presidente dell'Associazione promuove l'istituzione di Commissioni di Lavoro il cui numero e composizione saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

La Commissione è assistita dal Segretario e, quando occorre, da persona specializzata nella particolare materia per la quale la Commissione è stata istituita.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale firmato dal Segretario.

Le deliberazioni della Commissione, sottoposte a parere del Consiglio Direttivo, saranno rese esecutive.

Art. 19 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge le attività preposte dallo statuto seguendo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi.

Assicura alle Commissioni di Lavoro i mezzi operativi ordinari secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

È a capo del personale e come tale provvede alla sorveglianza dello stesso proponendo al Presidente le assunzioni, i licenziamenti, i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico e gli avanzamenti.

Ha facoltà di proporre al Presidente quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al buon funzionamento degli scopi statutari.

Quando partecipa alle sedute dei vari organi dell'Associazione, ha facoltà di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto.

In caso di impedimento del Presidente, del Vice Presidente vicario o del Vice Presidente, Il Segretario Generale può compiere atti agli stessi spettanti in forza di specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente.

Riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza e il Collegio dei Probiviri nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20 - QUOTE ASSOCIATIVE

Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede:

a) con il contributo associativo mensile, da versarsi bimestralmente o in un'unica soluzione annuale;

b) con un contributo percentualizzato sul monte premi salari dei dipendenti di ogni singola azienda associata da versarsi a favore della Fedespedi per il tramite del Fondo FASC sulla base dell'Art. 66 c.5 del CCNL e dell'apposita convenzione prevista dallo Statuto di Confetra;

c) con eventuali contributi straordinari;

d) con proventi vari.

Spetta all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo esaminare la misura di eventuali contributi straordinari per esigenze speciali.

Secondo quanto previsto dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Quando il Presidente viene a conoscenza di un'eventuale infrazione degli obblighi associativi da parte di un associato, ivi inclusi quelli previsti dal successivo Art. 26, si procede come di seguito:

1. Il Presidente invia all'interessato – dandone contestuale comunicazione al Consiglio e al Collegio dei Probiviri – una comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la descrizione dei fatti contestati che costituiscono l'oggetto dell'infrazione e l'indicazione degli obblighi associativi che si ritengono disattesi, concedendo un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per presentare memorie difensive e

documenti ovvero, nel ridotto termine di sette giorni, richiedere di essere sentito.

2. Nel caso in cui l'interessato presenti nel termine perentorio prescritto memorie difensive e documenti, il Presidente ne dà comunicazione ai membri del Consiglio e al Collegio dei Probiviri fissando nei 15 giorni successivi dalla ricezione degli atti la riunione del Consiglio Direttivo nella quale sarà assunta la decisione. Il Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere motivato e depositarlo presso la segreteria dell'Associazione almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio.

3. Nel caso in cui l'interessato, nel ridotto termine previsto dal punto 1), richieda di essere sentito, il Presidente ne dà comunicazione ai membri del Consiglio e al Collegio dei Probiviri, convocando la riunione del Consiglio Direttivo da tenersi non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'interessato, con la partecipazione del Collegio dei probiviri.

La comunicazione all'interessato della data della riunione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto non oltre due giorni successivi dalla data della convocazione.

In occasione della riunione l'interessato svolgerà oralmente le proprie difese con facoltà di depositare documenti comprese dichiarazioni di soggetti terzi con sottoscrizione autografa e completa dei dati identificativi del dichiarante.

I componenti del Consiglio e del Collegio dei Probiviri possono fare domande all'interessato.

Terminata l'audizione e congedato l'interessato, a meno che non sia necessario aggiornare la seduta, il Collegio dei Probiviri esprimerà il proprio parere e il Consiglio Direttivo assumerà la decisione.

4. Nel caso in cui l'interessato, nei termini previsti dal punto 1), non presenti memorie difensive e documenti né richieda di essere sentito, il Presidente ne dà comunicazione ai membri del Consiglio e al Collegio dei Probiviri fissando nei 15 giorni successivi la riunione del Consiglio Direttivo con la partecipazione del Collegio dei Probiviri nella quale sarà assunta la decisione sulla base degli atti.

Ove il rappresentante dell'Azienda associata che ha commesso un'infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.

I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può assumere a carico degli associati sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione temporanea da un mese a un anno;

c) l'espulsione dall'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente all'associato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il Presidente potrà altresì dare comunicazione del provvedimento, quando esecutivo, agli altri associati.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Gli associati o l'associato che ritenessero sottoporre le loro controversie al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri devono farne richiesta al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata o PEC, nella quale devono essere dettagliatamente esposti i termini della controversia.

Il Presidente, a mezzo del Segretario, provvede all'istruzione della pratica dando notizia del ricorso alla controparte con lettera raccomandata o PEC.

La controparte ove accetti la procedura arbitrale dovrà inviare le sue controdeduzioni per iscritto, con lettera raccomandata o PEC entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di sentire le parti prima di informare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, costituito in Comitato Arbitrale, esamina e decide sulla controversia sentita la relazione istruttoria fatta dal Presidente e sentite le parti interessate tenute a comparire personalmente.

In seno al Comitato Arbitrale è esclusa la rappresentanza o l'assistenza da parte di legali.

Ritenendo insufficiente l'istruttoria, o su richiesta di una delle parti per la produzione di ulteriori elementi di giudizio, il Collegio dei Probiviri può rinviare la decisione della controversia ad una successiva riunione da tenersi non oltre dieci giorni dopo.

Non è ammesso più di un rinvio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, costituito in Comitato Arbitrale, diventano esecutive ad ogni effetto.

Art. 23 - PROVENTI, FONDI, PATRIMONIO

I fondi ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai contributi versati dagli associati a norma dell'Art. 20;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari in titoli di Stato, o in titoli analoghi con assenza di rischio;
- d) da ogni altro eventuale provento;

Secondo quanto disposto dal T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Col fondo comune si provvede alle spese ed alle occorrenze per il funzionamento dell'Associazione.

Gli atti della gestione ordinaria economica finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui sopra sono deliberati dall'Assemblea Generale.

Art. 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario deve essere redatto, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, un rendiconto economico finanziario nonché quello preventivo per l'esercizio successivo e la relazione annuale dei Revisori dei Conti.

I rendiconti consuntivi e preventivi, deliberati dal Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25 - MODIFICHE STATUTARIE e SCIoglimento

Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi dei

voti spettanti agli aderenti e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione devono essere deliberati da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Presidente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da spedirsi a ogni associato nel termine perentorio di trenta giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno i tre quarti degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione in qualunque tempo e per qualunque causa, la stessa Assemblea Straordinaria che l'ha deliberato provvederà alla messa in liquidazione dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinandone le attribuzioni ed i compensi.

Secondo quanto disposto dal T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1986 n. 662.

Il verbale di detta Assemblea sarà redatto da un Notaio o depositato presso lo stesso.

Art. 26 - CODICE ETICO

La qualità di associato comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.

1) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell'Associazione Spedimar il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

2) Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da

organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza dell'Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

3) Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'associazione.

4) All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l'espulsione dall'Associazione.

Art. 27 - CODICE DI CONDOTTA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

Le aziende associate e i loro rappresentanti in Associazione si impegnano all'accettazione e al rispetto del codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.